



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO il decreto 83473 del 01.08.2014 e in particolare l'articolo 2 che determina i criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente;

VISTO il decreto interministeriale n. 91408 del 07/08/2015;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.01.2015 relativo alla società DE MASI S.r.l. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda DE MASI S.r.l.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 2 del decreto 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.05.2015, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.01.2015, in favore di un numero massimo di n. 13 lavoratori, della società DE MASI S.r.l., dipendenti presso la sede operativa di Rizziconi (RC) e operanti presso il sito di Gioia Tauro (RC).

I lavoratori saranno sospesi applicando una riduzione oraria media dell'80% con punte massime del 100%.

La sospensione dei lavoratori sarà a zero ore e l'individuazione degli stessi avverrà secondo le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali; tenuto conto delle medesime esigenze, nonché della fungibilità delle mansioni, si farà ricorso alla rotazione del personale.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 83.123,04 (ottantatremilacentotrenta/04).

Codice Fiscale: 01503840801

Matricola INPS: 6702822667

Pagamento diretto: SI



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 83.123,04 (ottantatremilacentoventitre/04), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 4/3/2016

**IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**